



**OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all'intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^a categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT)
(CIG: 8535627E37 – CUP: B86G19000330006)**

VERBALE del procedimento di VERIFICA della CONGRUITÀ delle offerte presentate dagli operatori economici 1° e 2° classificato

BARI, 17.03.2021

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in esito alle operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, le complessive Offerte Tecnico-Economiche presentate dagli operatori economici RTP **3iProgetti srl – Hypro srl** e RTP **Studio Cincavalli De Pascali Ingegneri Associati – ENGEO srl - Dott. Geol. Luigi Buttiglione**, rispettivamente 1° e 2° classificato, sono risultate anormalmente basse a norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- con nota prot. n. 2305 del 03.03.2021, il competente RUP chiedeva all'operatore economico RTP 3iProgetti srl – Hypro srl, 1° classificato, la documentazione giustificativa di cui al suddetto art. 97, al fine di consentire alla necessaria verifica di congruità dell'offerta;
- con nota prot. n. 2304 del 03.03.2021, il competente RUP chiedeva all'operatore economico RTP Studio Cincavalli De Pascali Ingegneri Associati – ENGEO srl - Dott. Geol. Luigi Buttiglione, 2° classificato, la documentazione giustificativa di cui al suddetto art. 97, al fine di consentire alla necessaria verifica di congruità dell'offerta;
- con pec del 11.03.2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 2641 in pari data, l'Operatore Economico RTP 3iProgetti srl – Hypro srl trasmetteva la documentazione giustificativa di cui sopra;
- con pec del 11.03.2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 2706 in pari data, l'Operatore Economico RTP Studio Cincavalli De Pascali Ingegneri Associati – ENGEO srl - Dott. Geol. Luigi Buttiglione trasmetteva la documentazione giustificativa di cui sopra;
- il RUP ha inteso avvalersi del supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice, giusto par. 5.3. delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Considerato che:

il comma 4 dell'art. 97, D.Lgs n. 50/2016, stabilisce che le spiegazioni possono in particolare riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

L'anno duemilaventuno, addì diciassette, del mese di marzo, alle ore 09:30, in modalità da remoto attraverso l'impiego della piattaforma CISCO WEBEX, il sottoscritto RUP ing. F. Musci unitamente al Presidente di Commissione di gara avv. G. Grandaliano ed ai componenti ing. A. Di Biase e ing. R. Urga, procede in seduta riservata all'avvio delle operazioni di valutazione delle spiegazioni sui costi proposti, al fine di procedere con il sub-procedimento di verifica dell'offerta anomala.

Atteso che il comma 5 dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di offerta anormalmente bassa, stabilisce che la stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 ("Subappalto");
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16;

Visto il punto 5.3 "Valutazione delle offerte anormalmente basse" delle "Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017" dove è previsto che: *"Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice."*

Preso atto che la Giurisprudenza consolidata afferma come:

- *"la verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque, se dia o non serio affidamento circa la corretta esecuzione (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 23.3.2015, n. 1565)"* (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29.04.2015, n. 2186);
- *"Un'offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St., sez. III, 2.7.2015,*

n. 3329)” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09.12.2015, n. 5597; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18.06.2015, n. 3105)”;

- “3.1.- In tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta e del relativo procedimento di verifica sono da considerare acquisiti, in premessa, i seguenti principi: a) il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira, in generale, a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30.10.2017 n. 4978);
- “c) al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2017, n. 2556; 13 febbraio 2017, n. 607; 25 gennaio 2016, n. 242); d) non è sufficiente a rendere incongrua un’offerta il solo fatto che alcuni dei suoi elementi costitutivi risultino anormalmente bassi, ma è necessario che la riscontrata sottostima dei costi sia tale da erodere completamente l’utile dichiarato (Cons. Stato, 29 maggio 2017, n. 2556),” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27.09.2017, n. 4527);

Considerato che il par. 18 della Lettera di Invito prot. 11300 del 21.12.2020 riporta: “*Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.*”;

La Commissione procede alla verifica della congruità dell’offerta 1[^] classificata, constatando che la Relazione sulle giustificazioni prodotte dall’operatore economico **RTP 3iProgetti srl – Hypro srl** ha provveduto compiutamente a descrivere:

1. l’economia del processo di esecuzione dei servizi offerti;
2. le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi offerti;
3. l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti;
4. il rispetto degli obblighi di cui all’Art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice, in esito alla complessiva fase di esame e valutazione dei contenuti della documentazione giustificativa acquisita, che sebbene non materialmente allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, ritiene l’offerta in esame NON ANOMALA per effetto delle seguenti valutazioni:

- a) le giustificazioni presentate sono esaustive per il servizio da svolgere come individuato dai documenti di gara;
- b) le condizioni di cui l'operatore economico dispone per poter prestare i servizi oggetto dell'appalto sono favorevoli in termini economici e temporali.

La Commissione procede, quindi, alla verifica della congruità dell'offerta 2^a classificata, constatando che la Relazione sulle giustificazioni prodotte dall'operatore economico **RTP Studio Cincavalli De Pascali Ingegneri Associati – ENGEO srl - Dott. Geol. Luigi Buttiglione** ha provveduto compiutamente a descrivere:

1. il metodo di prestazione del servizio;
2. le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'RTP;
3. l'importo offerto.

La Commissione Giudicatrice, in esito alla complessiva fase di esame e valutazione dei contenuti della documentazione giustificativa acquisita, che sebbene non materialmente allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, ritiene l'offerta in esame NON ANOMALA per effetto delle seguenti valutazioni:

- a) le giustificazioni presentate sono esaustive per il servizio da svolgere come individuato dai documenti di gara;
- b) le condizioni di cui l'operatore economico dispone per poter prestare i servizi oggetto dell'appalto sono favorevoli in termini economici e temporali.

Pertanto, al termine del procedimento di cui all'art. 97 del Codice, si determina quanto segue:

1° classificato: RTP 3iProgetti srl – Hypro srl – offerta NON anomala;

2° classificato: RTP Studio Cincavalli De Pascali Ingegneri Associati – ENGEO srl - Dott. Geol. Luigi Buttiglione – offerta NON anomala.

In definitiva, si formula proposta di aggiudicazione dell'appalto relativo all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all'intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^a categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT) in favore dell'operatore economico primo classificato RTP 3iProgetti srl – Hypro srl.

Alle ore 10:30 si chiudono i lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto digitalmente dal RUP e dalla Commissione per accettazione e conferma.

Il RUP
Ing. F. Musci

Il Presidente Commissione	Componente	Componente
Avv. Gianfranco Grandaliano	Ing A. Di Biase	Ing. R. Urga